**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli Primo Referendario

**SENTENZA**

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 23928** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 40547, reso dall'agente contabile **BARRESI PATRIZIA** (cod. fisc.: BRRPRZ65S66F112H), consegnatario della Casa Circondariale di Reggio Calabria (Plesso San Pietro), Ministero della Giustizia – Dipartimento Penitenziario, avente a oggetto il Conto del materiale per l'esercizio 2021.

**- costituito in giudizio personalmente -**

Visto il conto giudiziali e gli altri documenti del giudizio;

vista la relazione del Magistrato designato

nella pubblica udienza del 15 aprile 2025, udita la relazione del Giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, e uditi, per il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, la dott.ssa Francesca Rita Sellia, l'agente contabile Patrizia Barresi e il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. dott. Giovanni Di Pietro, i quali hanno concluso come da verbale di udienza.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**1.** Con relazione di irregolarità n. 10/2024, il Magistrato designato ha chiesto

la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente a oggetto il conto n. 40547, reso dalla signora Patrizia Barresi, nella qualità di consegnatario della Casa circondariale di Reggio Calabria (plesso San Pietro), relativo al conto del materiale per l'esercizio finanziario 2021. Il Magistrato designato ha rappresentato che, con resa SIRECO n. 391532 del 10 luglio 2022, è stato depositato il conto giudiziale sottoscritto dall'agente contabile e munito del visto di approvazione da parte del direttore della Ragioneria Generale dello Stato. Ha, inoltre, precisato che la gestione amministrativo-contabile del materiale mobile degli istituti penitenziari è disciplinata dal r.d. n. 1908/1920, come integrato dalla successiva disciplina in materia di contabilità generale dello Stato, e, in particolare, dall'art. 44 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti oltre che dall'art. 569 del r.d. n. 1908/1920 cit.. Il Magistrato designato ha, inoltre, affermato che la gestione contabile in esame è riassunta nel modello 57 che rappresenta il conto giudiziale del materiale, dal quale emerge che il conto è stato reso solo a valore e non anche a quantità, nonostante gli artt. 32, 33, 194 (ed anche le disposizioni di cui agli artt. 626 e 629) del r.d. n. 827/1924 impongano al consegnatario di beni di rendere il conto giudiziale della loro gestione secondo la specie, qualità, categoria di ciascuno, e anche secondo il valore risultante dagli inventari, l'art. 24 del d.P.R. n. 254/2002 abbia ribadito il contenuto minimo del conto giudiziale del consegnatario per come sopra riportato e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato abbia attivato in ambiente *web*, sin dall'esercizio finanziario 2009, il nuovo sistema denominato SIGMA DAP per la gestione dell'intera contabilità del patrimonio. Inoltre, il "Documento di indirizzo e coordinamento amministrativo per l'esame dei conti giudiziali"

delle Sezioni riunite in sede consultiva, approvato con parere n. 2/2015/Cons, con riguardo al conto giudiziale dei beni mobili ha data indicazioni precise al riguardo. Il Magistrato designato ha osservato, infine, che la documentazione trasmessa nel corso dell'istruttoria non è apparsa sufficiente ai fini del compiuto esame del conto giudiziale in questione ed ha, pertanto, concluso che la rappresentazione della gestione sarebbe insufficiente e incompleta perché riferita solo al valore dei beni senza alcun riferimento alle quantità. Ha chiesto, quindi, la fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di conto in esame, sottoponendo al Collegio la questione preliminare relativa alla procedibilità o meno dell'esame del conto e l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 145 c.g.c..

**2.** Con decreto presidenziale n. 47/2024 del 1° marzo 2024, ritualmente comunicato insieme alla relazione di irregolarità all'amministrazione penitenziaria, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al P.M., è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza pubblica del 19 settembre 2024.

**3.** Con memoria, depositata il 31 luglio 2024, l'agente contabile si è costituito in giudizio e, ha, tra l'altro, trasmesso, il prospetto generale e analitico del conto giudiziale ed affermato che gli stessi sarebbero conformi alle previsioni dell'art. 626 del r.d. n. 827/1924. Ha, infine, aggiunto che l'amministrazione non dispone di un sistema informatico che permetta automaticamente di distinguere i beni sottoposti a debito di custodia da quelli sottoposti a debito di vigilanza.

**4.** All'udienza pubblica del 17 settembre 2024, per l'amministrazione penitenziaria, è comparsa la dott.ssa Caterina Arrotta che ha concluso come

da verbale di udienza. Il Pubblico Ministero ha concluso rimettendosi alle valutazioni del Collegio. Nessuno è comparso per l'agente contabile. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

**5.** Con sentenza-ordinanza n. 191/2024 del 19 settembre 2024, il Collegio, preso atto della produzione documentale dell'agente contabile, ha dichiarato la procedibilità del conto giudiziale, limitatamente alla questione preliminare sottoposta al suo esame da parte del Magistrato designato. Infatti, i prospetti riepilogativi depositati in giudizio avevano consentito di superare la preliminare obiezione di improcedibilità, posto che il conto giudiziale era stato reso sia a valore che a quantità. Ha, quindi, disposto di rimettere gli atti al Magistrato designato per la prosecuzione dell'attività istruttoria. Il Collegio ha, tuttavia, disposto che il Magistrato designato accertasse che il conto giudiziale oggetto di verifica contenesse tutti i beni per i quali sussisteva obbligo di rendicontazione, individuati all'articolo 673 del r.d. n. 1908/1920; acquisisse, ai fini del supplemento istruttorio, ove non già in atti, la disciplina generale e di settore applicabile all'amministrazione penitenziaria (con particolare riguardo alle eventuali circolari e direttive adottate dall'amministrazione penitenziaria); verificasse la qualificazione dei soggetti che avevano ricevuto in consegna i beni da parte dell'agente contabile; accertasse, anche utilizzando la tecnica della campionatura (ove le operazioni fossero di notevole entità), la sussistenza del debito di custodia, costituito dai beni esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione (risultanti degli inventari dell'anno 2020 e 2021) e da quelli avuti in consegna nel corso del periodo oggetto di verifica (verificati attraverso le fatture d'acquisto e l'inventario), del credito, costituito dai valori distribuiti (riscontrati tramite i

verbali di consegna, che dovevano essere completi, tra l'altro, della data) e delle rimanenze, costituite dai valori che sono rimasti presso l'agente a chiusura del periodo di riferimento; infine, accertasse la sussistenza della documentazione utile a perfezionare la cessione dei beni. Il Collegio ha, quindi, fissato il termine del 12 marzo 2025 per il deposito della relazione integrativa da parte del Magistrato designato e, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 15 aprile 2025.

**6.** Con relazione integrativa n. 10/2024/2, il Magistrato designato ha evidenziato alcuni profili di irregolarità del conto giudiziale in esame, non sanati dalla documentazione trasmessa dall'agente contabile nel corso dell'attività istruttoria. In particolare, ha sottolineato che, con riguardo al carico della gestione, vi è una discrasia tra i dati di carico esposti nel conto e le fatture e i buoni per cessioni da Provveditorato e altri istituti, dalle esame dei quali si è operata la verifica per acquisire la prova certa del carico; che, inoltre, i dati di carico del modello 30 (prospetto delle variazioni avvenute nell'esercizio e ordini di carico relativi dal 1° gennaio al 31 dicembre) risultano coincidenti con quelli del conto sul valore complessivo ma non sul numero dei beni; che, pertanto, è stato chiesto all'agente contabile di depositare la documentazione attestante l'acquisizione dei beni da parte dell'agente contabile (nello specifico i progressivi di carico indicati sul mod. 30, oltre ad una nota esplicativa ed eventuali altri atti utili); che la mancata produzione della documentazione richiesta non ha consentito di accertare la regolarità del conto giudiziale sotto questo profilo; che, viceversa, il riscontro dato alle richieste istruttorie fornisce la motivazione della differenza tra la quantità di beni rilevata sul mod. 30 e quella esposta sul conto, in ragione

della procedura di fuori uso di n. 220 beni effettuata nel corso dell'anno; che, pertanto, ai fini della regolarità della contabilizzazione del carico della gestione, è necessario che l'agente contabile produca i progressivi di carico richiesti e non prodotti e/o ogni documentazione utile a comprovare le n. 1.831 introduzioni per il valore di euro 301.130; che, con riguardo allo scarico della gestione, vi è una discrasia tra i dati riportati sul conto che sono pari a n. 1.835 quantità, per un importo complessivo pari ad euro 301.657,05, e la relativa documentazione giustificativa; che l'agente contabile ha depositato una nota di riscontro alle richieste istruttorie, ricomprendendo in un unico file in formato PDF le tabelle riepilogative delle operazioni di scarico effettuate ed i relativi verbali di consegna/fuori uso; che la somma dei dati riportati sulle tabelle riepilogative coincide con quella esposta sul conto, sia in quantità che in valore; che, tuttavia, a seguito dell'esame particolareggiato di tale documentazione, vi sono due circostanze che necessitano di ulteriori elementi chiarificatori; che, infatti, il prospetto riepilogativo delle operazioni allegato elenco categoria 3 (verbale di consegna del 30 dicembre 2021) indica alle ultime due voci lo scarico di "altri impianti e macchinari" e di "materiale per officine", rispettivamente di tre unità, per un valore di euro 432,07, e di un'unità, per il valore di euro 94,98, mentre il decreto di scarico ed il verbale di dichiarazione fuori uso indicano una quantità complessiva di cinque beni, per un valore complessivo di euro 535,23; e, infine, che il prospetto riepilogativo delle operazioni allegato elenco categoria 5 (verbale di consegna del 30 dicembre 2021) indica alle prime otto voci lo scarico di capi d'abbigliamento vari, per numero 1.147 unità, per il valore pari all'importo complessivo di euro 92.055,85, mentre il relativo

verbale di consegna espone il corrispondente dato dei valori ma non riporta il dettaglio dei beni e le quantità perché rimanda ad un elenco del vestiario che, però, non risulta essere stato prodotto. Il Magistrato designato ha, pertanto, concluso rimettendosi alle valutazioni del Collegio e precisando, infine, che rimaneva per l'agente contabile la possibilità di risolvere le residue criticità esposte nelle more dell'udienza di discussione del giudizio di conto.

**7.** Con memoria difensiva, depositata il 27 marzo 2025, l'agente contabile ha depositato la documentazione relativa al carico e allo scarico dei beni in esame ed ha, inoltre, precisato che, riguardo alle operazioni di scarico, è stato commesso un errore materiale in ordine alla indicazione di un bene del valore di euro 8,18, perché quest'ultimo è stato posto fuori uso con un valore di stima pari a zero euro. L'agente contabile ha, altresì, depositato l'elenco dettagliato del vestiario ad integrazione della documentazione già prodotta ed ha, pertanto, concluso per la declaratoria di regolarità del conto giudiziale con il conseguente discarico.

**8.** All'udienza pubblica del 15 aprile 2025 il funzionario delegato dall'amministrazione penitenziaria e l'agente contabile hanno dichiarato di non avere nulla da aggiungere a quanto già dedotto e allegato nel corso dell'istruttoria e del giudizio ed il P.M. ha concluso rimettendosi alle valutazioni del Collegio. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Il Collegio, in ragione dell'esame della documentazione versata in atti e della ulteriore attività istruttoria compiuta dal Magistrato designato, ritiene che il conto giudiziale in esame sia da ritenere improcedibile, malgrado la ulteriore produzione documentale dell'agente contabile, per le ragioni di

seguito indicate. Come è noto, l'art. 178 del r.d. n. 827/1924 dispone che sono da considerare agenti contabili anche "*i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato*", considerato che "*tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili*" e che "*la consegna si effettua per mezzo di inventario*" (art. 22), che "*i consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione*" (art. 32) e che, pertanto, "*nel conto giudiziale (…) il consegnatario si da debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo*" (art. 33). Inoltre, l'art. 188 del r.d. n. 827/1924 dispone che "*Gli agenti indicati dall'art. 178 del presente regolamento, oltre che della loro gestione personale, rispondono, altresì, dell'operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si avvalgono nel proprio ufficio, anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorità competenti. Tale responsabilità non varia né diminuisce per la vigilanza, pel sindacato o pel riscontro che venisse esercitato da altri funzionari sulla gestione di detti agenti.*"; l'art. 192 che "*Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi*", che "*I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o trascuranza.*" e che "*I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla*

*giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale.*". Mette conto evidenziare che, ai sensi dell'art. 193 del medesimo regio decreto, "*Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nel caso in cui esistano consegnatari di materie dipendenti da altri consegnatari o enti tenuti a rendere conto giudiziale a norma del presente regolamento.*". A ciò si aggiunga che l'art. 624 del r.d. n. 827/1924 prevede che i contabili, i magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato "*presentano il conto giudiziale della propria gestione all'amministrazione da cui immediatamente dipendono, nei modi e colle forme stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio"*, e il successivo art. 626 che il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare "*a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate; d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti nel termine dell'esercizio o della gestione.*", che "*Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono qualificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi.*" e che "*Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità della operazione stessa.*". L'art. 6, primo comma, del d.P.R. n.

254/2002 dispone, inoltre, che "*gli agenti che ricevono in consegna beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia.*". Il successivo art. 10 precisa che ai consegnatari è affidata, tra l'altro, "*a) la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui gli stessi beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri agenti responsabili, nonché la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo; b) la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle collezioni ufficiali di leggi, regolamenti e pubblicazioni; la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici; d) la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi; e) la vigilanza, le verifiche e il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.*" (primo comma); che "*I sub-consegnatari rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l'esercizio mediante un prospetto analogo a quello previsto dall'art 19.",* e che "*Il consegnatario riporta nelle proprie scritture contabili i movimenti dei beni affidati ai sub-consegnatari.*" (commi 5

e 6). Gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 254/2002 distinguono la figura del consegnatario con debito di custodia dal consegnatario con debito di vigilanza, obbligando il primo a rendere il conto giudiziale e il secondo alla rendicontazione amministrativa, ai sensi del successivo art. 19, atta a dimostrare "*la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste nel capo II del presente titolo*". In particolare, poi, l'art. 19 del d.P.R. n. 254/2002 obbliga, tra l'altro, il consegnatario, sia con debito di custodia che con debito di vigilanza, a tenere il prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili da trasmettere, entro il 15 febbraio di ogni anno, "*al competente ufficio riscontrante il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute nel corso dell'esercizio scaduto, corredato dei buoni di carico e scarico e della relativa documentazione e validato dal dirigente responsabile degli acquisiti o dal titolare dell'ufficio periferico. Il prospetto, vistato dal competente ufficio riscontrante, è restituito al consegnatario unitamente agli allegati.*". Tale prospetto "*pone in evidenza le quantità e il valore dei beni mobili all'inizio dell'esercizio scaduto, le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonché la quantità ed il valore finale. Nello stesso prospetto, inoltre, sono analiticamente evidenziati gli acquisti e le vendite raggruppati per capitoli di spesa e di entrata, nonché i passaggi dei beni da o ad uffici, raggruppati per singolo consegnatario.*". L'art. 23 del d.P.R. n. 254/2002 dispone, inoltre, che "*1. Il consegnatario con debito di custodia è tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione nei termini previsti dall'art. 11. 2. Nel conto giudiziale è riportato: il carico: beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, qualità e categoria di esso, nonché il*

*valore risultante dagli inventari; lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite; le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o della gestione.*". Mette conto evidenziare, infine, che l'art. 1, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 254/2002 definisce "utilizzatore finale" il "*fruitore delle utilità cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario all'ufficio per l'uso, l'impiego o per il consumo*". La disciplina generale sopra indicata deve essere integrata con quella recata dal r.d. n. 1908/1920. In particolare, l'art. 581 del r.d. n. 1908/1920 dispone che "*E' vietato invertire la destinazione degli oggetti mobili di proprietà dell'Erario, e di fare dei medesimi uso diverso da quello stabilito dal regolamento.*" e che "*Per gli oggetti mobili di casermaggio, di biancheria ecc. dati in uso ai comandanti, capiguardia, capi sorveglianti, ed a quanti altri possano avervi diritto per disposizioni regolamentari o per speciali convenzioni, debbono compilarsi verbali di consegna che si rinnovano ad ogni cambiamento del personale, per stabilire la responsabilità degli utenti in rapporto alla buona conservazione degli oggetti. I detti verbali vengono conservati dal contabile.*". L'art. 673 del r.d. n. 1908/1920 disciplina la classificazione della contabilità del materiale in diverse categorie e il successivo art. 675 dispone che "*Tutti i mobili, arredi, suppellettili, gli oggetti di vestiario e biancheria; le macchine, gli attrezzi e gli utensili per le lavorazioni e per le industrie agricole, non che le macchine, gli attrezzi e i materiali da costruzione pel fabbricato; le materie da lavoro; i manufatti e i prodotti agricoli; ed infine i generi commestibili e combustibili, all'atto della loro introduzione nello stabilimento o dello scarico dagli inventari, vengono di volta in volta inscritti in speciali prospetti di variazione, che firmati*

*dal Direttore, dal vice-direttore o dal contabile, costituiscono anche ad ogni effetto legale gli ordini di carico e scarico richiesti dall'art. 30 del regolamento di contabilità generale dello Stato.*". L'art. 679 del r.d. n. 1908/1920 dispone che il passaggio dei mobili, del vestiario, del casermaggio, delle macchine, degli utensili, degli attrezzi, del bestiame morto e dei prodotti agricoli deperiti, alla categoria degli oggetti fuori uso, è disposto in seguito a decreto ministeriale e che "*Gli elenchi per la compilazione di questi verbali si desumono da registro analogo, in cui con l'intervento del Direttore, del vice-direttore e del contabile, vengono annotati tutti gli oggetti riconosciuti non più servibili (…)*". L'art. 681 del r.d. n. 1908/1920 dispone che "*Tutti gli oggetti che non possono per loro natura essere inscritti negli inventari, come quelli soggetti a facile deperimento, rottura o dispersione, e che vengono fiduciosamente affidati alla custodia del contabile per la distribuzione secondo il bisogno, sono da questi inscritti su speciale registro.*" e l'art. 683 del r.d. n. 1908/1920 che "*Nella verificazione alla fine di ogni esercizio, gli impiegati indicati nell'articolo precedente, procedono all'estimo di tutti i mobili, attrezzi, biancheria, vestiari, macchine ed utensili per constatarne la condizione di servibilità in rapporto ai prezzi di stima da stabilire e da inscrivere negli inventari. Le quote di deperimento attribuite al valore del materiale mobile, sono giustificate con apposito verbale dopo la chiusura degli inventari stessi.*". L'art. 730 del r.d. n. 1908/1920 dispone, infine, che "*Il contabile ha la gestione del denaro e delle materie occorrenti pei servizi dello stabilimento, ed è sottoposto agli obblighi ed alle responsabilità comuni agli impiegati investiti di tale incarico, a norma del regolamento per la contabilità generale dello Stato.*". Tale ultima disposizione, oltre ad indicare in maniera tassativa i

principali doveri del contabile, dispone, tra l'altro, che quest'ultimo è tenuto a compilare alla fine dell'esercizio, o della sua gestione, i conti giudiziali delle due amministrazioni (domestica e industriale) e delle altre gestioni contabili allo stesso attribuite, "*b) il prospetto di situazione della contabilità del materiale cui debbono unirsi i prospetti delle variazioni degli inventari ed il conto giudiziale relativo, allegandovi tutti gli inventari del materiale e lo stato di confronto fra i risultati della cassa e quelli del materiale, il conto della trasformazione ed il verbale di verificazione della cassa a fine esercizio, e di consegna della cassa stessa al passaggio di gestione.*", "*c) il riepilogo dei diversi conti giudiziali da presentarsi alla Corte dei conti ed elenco di crediti alla fine dell'esercizio o di gestione;*", "*d) i prospetti del movimento del materiale mobile ed infisso di proprietà dello Stato;*", oltre che tenere tutti gli altri registri che si ritengono necessari per la regolarità della gestione. In ragione della disciplina sopra richiamata che si applica alla fattispecie in esame, della documentazione versata in atti dall'amministrazione penitenziaria, della documentazione depositata dall'agente contabile, nel corso dell'istruttoria e in giudizio, e delle ultime conclusioni rassegnate dal P.M., appare evidente che il conto della gestione oggetto di esame, nonostante le ripetute integrazioni istruttorie, non appare rappresentativo della intera gestione, con particolare riferimento all'attività svolta dai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria che ricevono i beni dal consegnatario. Non è dato di comprendere, infatti, dai verbali di consegna di tali beni versati in atti dall'agente contabile, quale sia la natura giuridica della funzione disimpegnata dai responsabili di servizio destinatari della consegna e se la stessa comporti il permanere di un debito di custodia o di vigilanza. Infatti,

ancorché sia stato espressamente richiesto con la sentenza ordinanza n. 191/2024, la qualificazione dei soggetti che hanno ricevuto in consegna i beni da parte dell'agente contabile appare generica, avuto riguardo alla effettiva responsabilità disimpegnata da ciascuno di loro all'interno della struttura carceraria con riguardo al maneggio dei beni mobili, e non risulta, dai verbali di consegna dei beni da parte del consegnatario al personale dell'amministrazione penitenziaria, la effettiva destinazione e gestione degli stessi, come obbligatoriamente previsto dalla disciplina sopra richiamata. Non risulta documentata l'attività relativa alla successiva distribuzione o all'utilizzo legato al posto di servizio dei beni affidati, al fine della verifica della natura della loro gestione da parte del personale affidatario (agente amministrativo, contabile secondario o sub-consegnatario). Pertanto, non risulta se con la consegna dei beni da parte del consegnatario al già menzionato personale si sia effettivamente estinto il debito di custodia da parte dell'agente contabile o se, viceversa, lo stesso permanga in ragione della qualifica di contabili secondari o sub-consegnatari dei soggetti affidatari dei beni, derivante dalla sussistenza in capo agli stessi di un medesimo debito di custodia. A ciò si aggiunga che non risultano versati in atti i rendiconti amministrativi dei sub-consegnatari competenti presso ciascuna articolazione funzionale dell'istituto penitenziario, affidatari dei beni da parte dell'agente contabile, da cui evincere la eventuale sussistenza in capo agli stessi di un debito di vigilanza e non di custodia, in ragione della effettiva consegna dei beni agli "utilizzatori finali" o della gestione delle sole scorte operative (consistente nella acquisizione, conservazione e somministrazione dei beni affidati, nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali

alle esigenze di ufficio, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento). Al riguardo, appare sufficiente ricordare che, come già più volte evidenziato, ai fini dell'esame della gestione del consegnatario dell'istituto penitenziario, è necessario verificare la esatta indicazione delle materie esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione (risultanti dall'inventario dell'anno 2020) e da quelli avuti in consegna nel corso del periodo oggetto di verifica del credito, costituito dai valori distribuiti (agli utilizzatori finali o agli agenti responsabili) e delle rimanenze, costituite dai valori che sono rimasti presso l'agente a chiusura del periodo di riferimento (risultanti dall'inventario dell'anno 2021). Tra i valori rimasti presso l'agente vanno considerati anche quelli che sono stati affidati ai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria ma che non sono stati oggetto di distribuzione o di utilizzazione finale nei termini sopra specificati. Ne deriva che, ai fini dell'effettiva comprensione della gestione contabile oggetto del presente giudizio, era necessario acquisire, per ciascun dipendente in servizio presso l'istituto penitenziario, affidatario dei beni da parte del consegnatario, per la successiva distribuzione o per l'utilizzo legato al posto di servizio, tutta la documentazione attestante la gestione dagli stessi effettivamente svolta e ciò al fine di verificare se trattasi di contabili secondari o sub-consegnatari, con la conseguente necessità di allegare il conto della propria gestione al conto giudiziale in esame, o di agenti amministrativi, tenuti a rendere il conto solo all'amministrazione penitenziaria. La carenza di una siffatta documentazione contabile, non depositata, ancorché richiesta, né dall'agente contabile né dall'amministrazione penitenziaria, che rappresenta non solo dal punto di vista formale ma anche sostanziale parte

fondamentale del conto giudiziale in esame, non consente al Collegio di poter verificare per intero la regolarità della gestione, con la conseguente declaratoria di improcedibilità dello stesso. Al riguardo, è appena il caso di osservare, inoltre, che il conto giudiziale, anche nella sua ultima rimodulazione risultante dalla ulteriore produzione documentale in giudizio da parte dell'agente contabile, espone la gestione contabile in maniera parziale e meramente formale, ove si consideri che sussistono beni per i quali non è stata raggiunta la prova della loro consegna all'utilizzatore finale, intendendo per tale, come si è detto, "*il fruitore delle utilità cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario all'ufficio per l'uso, per l'impiego o per il consumo"* (cfr. art. 1, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 254/2002 cit.). È, infatti, solo con l'avvenuta consegna all'utilizzatore finale dei beni da parte del consegnatario (o del sub-consegnatario) che l'obbligo di custodia si converte in obbligo di vigilanza sugli stessi e sul suo regolare e corretto uso. Obblighi questi ultimi posti a carico della figura del consegnatario il quale, pur non essendo tenuto alla compilazione ed al deposito del conto giudiziale per tali beni, potrebbe essere, comunque, chiamato a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa per danno all'erario, in caso di depauperamento del patrimonio dell'amministrazione. Per rendersi conto di ciò è sufficiente osservare che i verbali di consegna dei beni ai "*responsabili dei settori individuati"* non hanno i requisiti indicati dalla norma, sia perché non può ritenersi sufficiente un tale generico riferimento, ma soprattutto perché la consegna effettuata, in via astratta, a soggetti definiti responsabili produce la conseguenza logica che gli stessi non sono gli "utilizzatori finali" ai sensi della disciplina già menzionata. A ciò si

aggiunga che non risulta conforme alla disciplina sui consegnatari dei beni la dicitura contenuta in calce ai predetti verbali "*importo ceduto quale debito di vigilanza"*. Sul punto giova ribadire che l'obbligo di vigilanza non è cedibile e rimane in carico al consegnatario dei beni. A titolo esemplificativo, per gli automezzi o gli elettrodomestici in uso alla cucina detenuti, non è configurabile la figura del fruitore finale essendo beni che, per loro natura e salvo prova contraria, sono in uso a più soggetti. Per tali beni non può che permanere il debito di custodia e, pertanto, il responsabile dovrebbe essere qualificato sub-consegnatario con debito di custodia, tenuto a rendere conto della sua gestione al contabile principale (da allegare, quindi, al conto giudiziale principale) e a rispondere, pertanto, della consistenza e della conservazione dei beni affidati. Ancor più evidente appare la improcedibilità della gestione in esame con specifico riguardo alla consegna del vestiario, il cui verbale del 30 dicembre 2021 appare generico al pari degli altri, nonostante preveda la consegna ad un non meglio identificato responsabile di settore di 1.147 beni per l'importo di euro 92.055,85. In tale caso, risulta *per tabulas* che la consegna ad un soggetto interno all'amministrazione di una quantità così rilevante di beni non può avere estinto l'obbligo di custodia in capo al consegnatario e al subconsegnatorio, quest'ultimo certamente non qualificabile come "utilizzatore finale" di tutti questi beni. Se così non fosse, assisteremmo a una evidente elusione della disciplina in materia di resa del conto giudiziale sopra esposta da parte dei consegnatari di generi, oggetti e materie, i quali, per essere sollevati dall'obbligo di custodia, potrebbero procedere alla mera distribuzione "verbalizzata" dei beni avuti in consegna a soggetti interni all'amministrazione, per convertire il loro debito di custodia

in debito di vigilanza e, quindi, omettere la rendicontazione degli stessi. In egual modo, i subconsegnatari dei beni, qualora non possano essere considerati, in base alla disciplina contabile richiamata, "utilizzatori finali", sarebbero anch'essi indebitamente esonerati dall'obbligo della resa del conto giudiziale con evidente violazione delle norme di contabilità già menzionate. Appare di solare evidenza, quindi, che il conto giudiziale in esame, per le ragioni sopra indicate, è carente dei i requisiti di sostanza e di forma che ne consentano la giustiziabilità, ai sensi della disciplina sostanziale e processuale del giudizio di conto, e deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile. È appena il caso di osservare, infine, che la dichiarazione di improcedibilità non consente di dichiarare il discarico, e, pertanto, l'agente contabile resta, comunque, responsabile della resa del conto per le gestioni in esame e che, nel caso in cui non provveda a ricompilare e depositare i conti giudiziali dichiarati improcedibili, la Procura erariale può attivare nei suoi confronti il giudizio per resa di conto.

**9.** Trattandosi di pronuncia in rito, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c., le spese del giudizio vanno compensate.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 40547, dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto n. 23928. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 15 aprile 2025.

| Il Relatore | Il Presidente |
|---|---|
| Gianpiero D'Alia | Domenico Guzzi |

*Firmato digitalmente* *Firmato digitalmente*

Depositato in data 06/05/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

*Firmato digitalmente*